

ACCONCIATORI

L'attività di acconciatore è disciplinata dalla L. 174 del 17 agosto 2005 e dal Regolamento Regionale n. 6 del 28.011.2011, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. L'esercizio dell'attività di acconciatore è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA - da presentare al SUAP.

L'attività di acconciatore può essere esercitata anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di urbanistica, igiene, sanità e sicurezza e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con le vigenti normative.

E' fatta salva la possibilità, per il titolare di esercizio di acconciatore in sede fissa, di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

Non e' ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio o presso il domicilio del cliente.

Il Regolamento consente l'affitto di poltrona.

Documenti da presentare

Apertura: SCIA - dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti professionali corredate da documentazione idonea - planimetria locali - documenti identità

Trasferimento/modifiche locali - SCIA - planimetria locali

Subingresso: SCIA - dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti professionali corredate da documentazione idonea documenti identità - atto notarile di subingresso

Cessazione: SCIA

la SCIA è da presentarsi esclusivamente in modalità telematica a mezzo del portale:

"www.impresainungiorno.gov.it"

Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività:

Lo svolgimento dell'attività di acconciatore è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;

b) aver effettuato un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e aver svolto un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

Il corso di formazione teorica di cui alla lettera *b)* del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

Il periodo di inserimento, di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti

Idoneità locali

L'attività di acconciatore può essere svolta esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie e dotati di specifica destinazione d'uso

Modalità esercizio

copia della segnalazione di inizio attività inviata al Comune, deve essere tenuta presso l'esercizio a disposizione per eventuali controlli.

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.

Il responsabile tecnico deve essere sempre presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività. L'orario di lavoro è liberamente fissato dall'operatore in una fascia compresa fra le ore 07.00 alle 22.00.

Non è prevista la chiusura infrasettimanale obbligatoria.

Chiusura obbligatoria la Domenica e i giorni festivi escluso il mese di dicembre.

Gli orari scelti dovranno essere resi noti al pubblico mediante l'indicazione in apposita cartellonistica visibile e leggibile dall'esterno dell'esercizio.

Con Ordinanza del Sindaco n. 31 del 29.05.2020 è stata disposta fino al 30 novembre 2020 l'apertura facoltativa domenicale e festiva, come misura a sostegno imprese in seguito ad emergenza Covid-19.

I prezzi e le tariffe professionali praticati al pubblico devono essere obbligatoriamente esposti all'interno dei locali in luogo ben visibile e perfettamente leggibili dall'utente.

E' consentita, senza alcun ulteriore adempimento, la vendita dei prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati al fine della continuità dei trattamenti in corso. La vendita di altri prodotti deve essere segnalata attraverso la presentazione della modulistica prevista per gli esercizi di vicinato